



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art. 40, comma 3 *sexies*, D.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

Allegata all'IPOTESI di CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA - Valido per gli anni solari 2025, 2026 e 2027

PREMESSA

L'allegato contratto collettivo integrativo regionale è stato sottoscritto tra parte pubblica e parte sindacale in ossequio a quanto previsto dall'articolo 30, comma 4 lett. B4), del CCNL relativo al Comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024, che stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo. Pertanto, all'esito di una fase di negoziazione, in data 10 luglio 2024, si è proceduto alla sottoscrizione dell'ipotesi del contratto per il triennio 2025-2027.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	10.7.2024
Periodo temporale di vigenza	Triennio 2025-27
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Marco Bussetti – Direttore Generale USR VENETO Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): - FLC – CGIL - CISL FSUR - ANIEF - SNALS/CONFESAL - FEDERAZIONE GILDA-UMANS Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): - FLC – CGIL - CISL FSUR - ANIEF - SNALS/CONFESAL - FEDERAZIONE GILDA-UMANS
Soggetti destinatari	<ul style="list-style-type: none">● personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione ed assegnazione provvisoria;● personale docente, educativo, ed ATA con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche.

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) contenuto delle domande, tempi e modalità della loro presentazione nonché individuazione degli aventi titolo; b) operazioni di competenza delle Istituzioni scolastiche, degli Uffici di Ambito territoriale e dell'Ufficio scolastico regionale; c) criteri per la compilazione delle graduatorie; d) durata, concessione, modalità di fruizione dei permessi, ivi incluse le dichiarazioni comprovanti l'avvenuta frequenza	
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	
		Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009		Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	
La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?		Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	
Eventuali osservazioni			

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivati da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili).

La presente relazione illustrativa viene prodotta a corredo dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto istruzione – sezione scuola in servizio nella regione Veneto per il triennio 2025-2027. L'ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale è composta da: - preambolo; - articolato (articoli da 1 a 15).



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Nel **preambolo** vengono richiamati i riferimenti contrattuali.

L'art. 1 indica i soggetti destinatari dell'accordo, individuati nel personale docente, educativo ed ATA in servizio a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione ed assegnazione provvisoria, nonché in quello a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche.

L'art. 2 stabilisce il termine di presentazione delle domande, fissato al 15 novembre di ogni anno, e contempla la possibilità per coloro che, a tale data, non abbiano

- ancora stipulato un contratto a tempo determinato (supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche) o a tempo indeterminato;
- concluso le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi previsti dall'articolo 4,

di produrre comunque domanda di ammissione con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. Lo scioglimento della riserva, in senso positivo o negativo, deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'art. 3 stabilisce forme e contenuto delle domande per fruire dei permessi per il diritto allo studio, indicando una serie di elementi che il personale interessato dovrà esplicitare all'atto della richiesta della concessione dei permessi al fine di consentire agli Uffici la verifica della sussistenza del diritto e la predisposizione di apposite graduatorie.

L'art. 4, nell'ambito dei corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, fissa l'ordine di priorità rilevante in fase di predisposizione delle graduatorie e nel caso di incapienza del contingente.

L'art. 5 indica, invece, i criteri per la determinazione del contingente, il soggetto competente alla sua assegnazione e al riparto nell'ambito delle province della regione Veneto.

L'art. 6 stabilisce le operazioni di competenza delle Istituzioni scolastiche. È a cura dei Dirigenti Scolastici, in particolare, l'accertamento del possesso dei requisiti dei richiedenti: appartenenza a una delle categorie indicate all'art. 1 e richiesta dei permessi per uno dei corsi indicati all'art. 4.

L'art. 7 prevede le operazioni carico degli Uffici di Ambito Territoriale. In tale articolo vengono definiti i criteri per la compilazione delle relative graduatorie la cui formulazione e gestione è demandata agli uffici territorialmente competenti. Vengono individuati i termini per eventuali reclami avverso le graduatorie provvisorie pubblicate e le modalità di comunicazione alle Istituzioni scolastiche dei nominativi dei beneficiari dei permessi che risulteranno utilmente inclusi nella graduatoria definitiva provinciale nel limite del contingente assegnato.

L'art. 8 stabilisce le operazioni di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale per quanto riguarda l'eventuale compensazione tra province in caso di eccedenza di permessi non assegnati, il monitoraggio conclusivo dei permessi concessi e l'informativa alle OO.SS.

L'art. 9 indica la tempistica delle operazioni. Tale tempistica cerca di garantire agli aventi diritto la fruizione degli stessi dall'inizio dell'anno solare.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

L'art. 10 individua i criteri generali relativi alla durata e alla modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio. Tali criteri si allineano ai principi valevoli in materia di permessi a favore dei lavoratori subordinati e, in particolare, a quello della loro proporzionalità rispetto alla prestazione lavorativa prevista per l'anno solare di riferimento. È, inoltre, prevista la fruizione dei permessi per il diritto allo studio anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi per il quale il permesso sia stato chiesto, e per sostenere gli esami previsti dal percorso di studi per cui si è presentata domanda di permessi di diritto allo studio. Si specifica, inoltre, che in caso di lezioni *on line*, i permessi possono essere concessi solo se le lezioni si svolgano in modalità sincrona durante l'orario di lavoro.

Nel medesimo articolo viene analizzato e regolato, tra gli altri, anche

- il caso del personale a tempo determinato che stipula un nuovo contratto di lavoro nel nuovo anno scolastico e abbia fruito, nell'anno scolastico precedente, di permessi per diritto allo studio;
- il caso del personale a tempo indeterminato cui siano stati concessi permessi per il diritto allo studio in altra provincia o regione.

L'art. 11 stabilisce la modalità di presentazione della dichiarazione comprovante l'effettiva frequenza. Tale articolo stabilisce che la certificazione relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

L'art. 12 regola la procedura cui fare ricorso per eventuali esigenze di interpretazione autentica del contratto.

L'art. 13 contiene la clausola circa i tempi, le modalità e le procedure di verifica di attuazione del contratto collettivo integrativo regionale.

L'art. 14 si occupa delle disposizioni finali.

L'art. 15 contiene la clausola di salvaguardia nel caso in cui vengano emanate successive norme di carattere legislativo o contrattuale modificative della materia oggetto del Contratto Collettivo Integrativo Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Bussetti

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse